


REGOLAMENTO

di

DISCIPLINA DEGLI

ALUNNI

ALLEGATO n. 2
P.O.F. Triennale
2016 - 2018



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI

Aspetti Generali


I provvedimenti di disciplina adottati nei confronti degli alunni hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Le sanzioni sono sempre riparatrici, proporzionate alla infrazione e per quanto possibile al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dell'alunno. Allo studente è offerta la possibilità di convertire le sanzioni inferiori a 15 giorni in attività in favore della comunità scolastica o con altri comportamenti attivi di natura riparatoria volti al perseguimento di una finalità educativa. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.

Nel periodi di allontanamento si continueranno ad avere, per quanto possibile, rapporti con l'alunno e con i suoi genitori tali da preparare il rientro nella comunità scolastica. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Comportamenti che configurano mancanze disciplinari

I seguenti comportamenti si configurano come mancanze disciplinari da sanzionare:

- a. inadempienze relativamente al normale svolgimento dell'attività didattica;
- b. ripetute assenze e/o ritardi non giustificati;
- c. assenza dell'intera classe;
- d. violazione delle norme sul divieto di fumo nei locali scolastici;
- e. restituzione in ritardo dei libri avuti in prestito dalla biblioteca;
- f. infrazioni alle regole della viabilità interna e circolazione nei corridoi nel cambio dell'ora;
- g. violazione delle disposizioni organizzative e di sicurezza elaborate dal Servizio di Prevenzione e di Protezione dai rischi professionali dell'Istituto, in ottemperanza del D. lgs. 626/94 ed esposto nell'istituto;
- h. danneggiamenti colposi al patrimonio scolastico e/o ambientale: locali, arredi, attrezzature, ecc...;
- i. mancanza di rispetto, scorrettezze o offese nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola, dei compagni e degli ospiti dell'istituto;



- j. comportamento violento nei confronti dei compagni e del personale scolastico;
- k. abbandono di rifiuti nei locali della scuola e negli ambienti interni ed esterni dell'edificio scolastico al di fuori degli appositi spazi;
- l. mancanze plurime ai doveri di diligenza;
- m. uso del telefono cellulare o di altri dispositivi elettronici;
- n. recidiva dei comportamenti sanzionati con ammonizione orale e scritta, quando il numero di "note" conseguite dall'alunno è superiore a tre;
- o. ripetersi - anche una sola volta - di comportamenti già sanzionati con l'allontanamento dalla scuola fino a cinque giorni da parte degli studenti che già siano stati sospesi per la somma di oltre tre ammonizioni scritte;
- p. gravi violazioni dei doveri dello studente che turbino il regolare andamento delle lezioni, quali: - gravi scorrettezze, offese o molestie verso i componenti della comunità scolastica; - disturbo grave e continuato durante le lezioni; - mancanze gravi e continuate ai doveri di diligenza e puntualità; - falsificazione di firme e alterazione di risultati;
- q. reati o fatti che possono rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della vita scolastica;
- r. offese al decoro personale, alla religione, alle istituzioni, alla morale, oltraggio all'istituto o al corpo insegnante;
- s. propaganda di materiale non consono all'età degli studenti.


I responsabili di danneggiamenti del patrimonio della scuola, sia mobili che immobili, saranno tenuti al risarcimento dei danni cagionati. Nel caso in cui non sia identificato il responsabile, il risarcimento è a carico della classe o delle classi corresponsabili.

Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia; tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e devono tenere conto della situazione personale dello studente.

Le sanzioni si ispirano al principio della riparazione del danno. La riparazione non estingue la mancanza rilevata.

La responsabilità disciplinare è personale.




Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. La sanzione, nell'ambito della comunità scolastica, è pubblica e viene adottata secondo criteri di trasparenza.

In presenza di comportamenti occasionali e non gravi relativi a: scarsa diligenza e puntualità, disturbo durante le lezioni, atteggiamenti offensivi, violazioni delle norme di sicurezza, abbigliamento non consono all'istituzione scolastica, uso non autorizzato del telefono cellulare o di altri dispositivi elettronici gli studenti potranno essere soggetti a **richiamo verbale**, il quale non costituisce sanzione. Il richiamo verbale può costituire un precedente per la somministrazione di una sanzione in forma di ammonizione scritta. La violazione dei doveri disciplinati dal presente regolamento e per i quali è stata accertata la responsabilità personale, dà luogo all'irrogazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

1. **Ammonizione scritta:** trascrizione sul registro di classe e comunicazione alla famiglia. Consiste nella censura del comportamento contrario ai doveri dello studente e nel richiamo formale al loro rispetto.
2. **Allontanamento dalla Comunità scolastica per un periodo non superiore a 5 giorni.** La sanzione è irrogata dal Dirigente scolastico e il provvedimento viene trascritto sul registro di classe e comunicato alle famiglie. Consiste nella censura del comportamento non consono alla vita di una comunità scolastica. La reiterazione del comportamento scorretto e la erogazione della sanzione per 2 volte consecutiva comporta il deferimento al consiglio di classe.
3. **Allontanamento dalla Comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni,** è irrogato con atto del Consiglio di classe, accompagnato dal visto del Dirigente scolastico e trasmesso alle famiglie con comunicazione formale. Consiste nella sospensione temporanea, per periodi non superiori a quindici giorni, dal diritto di frequenza della scuola.
4. **Allontanamento dalla Comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni,** allontanamento dello studente fino al termine dell'anno scolastico, esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato del corso di studi, sono irrogate con atto del Consiglio di Istituto, accompagnato dal visto del Dirigente scolastico, e trasmesso alle famiglie con comunicazione formale.


Prima di procedere all'allontanamento dell'alunno dalla scuola deve essere notificata per iscritto ai genitori la sanzione disciplinare inflitta.




Per le irrogazione delle sanzioni disciplinari gravi è necessaria la verifica di elementi concreti, precisi e concordanti sulla colpevolezza dello studente. Nel periodo di allontanamento dalla scuola è consentito ai genitori ed allo studente l'accesso all'informazione sullo sviluppo dell'attività didattica. Nel caso di allontanamento dell'alunno dalla scuola per periodi non superiori a quindici giorni è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e/o l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso alunno sconsigliano il rientro nella comunità di appartenenza, all'alunno è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno ad altra scuola. Le sanzioni sono irrogate dall'organo competente, con le forme di pubblicità prescritte, secondo lo schema seguente che sarà affisso alla bacheca della scuola:

Comportamento sanzionato	Organo che dispone la sanzione	Sanzione	Pubblicità del provvedimento sanzionatorio
Ripetute inosservanze dei doveri dello studente quali: - scorrettezze e offese verso i componenti della comunità scolastica; turpiloquio; - disturbo continuato durante le lezioni; - mancanze plurime ai doveri di diligenza; - inosservanza di disposizioni organizzative e di sicurezza e utilizzo non corretto delle strutture scolastiche; - uso del telefono cellulare o di altri dispositivi elettronici; - ripetute assenze e/o ritardi non giustificati;	Docente e/o Dirigente Scolastico	Ammonizione scritta	Annotazione nel registro di classe e comunicazione alla famiglia. La nota viene comunicata alla famiglia dal docente che l'ha disposta utilizzando i moduli prestampati disponibili in segreteria.
- Danneggiamento di oggetti di proprietà della scuola o di altre persone. - Comportamento non	Dirigente Scolastico e	- Ammonizione scritta e risarcimento del danno. - Allontanamento dalla Comunità scolastica per un periodo non superiore	Annotazione nel



consono alla vita di una comunità scolastica.	preliminare annotazione sul registro di classe da parte dell'insegnante in orario di lezione	a 5 giorni. Il provvedimento viene trascritto sul registro di classe e comunicato alle famiglie. La reiterazione del comportamento scorretto e la erogazione della sanzione per 2 volte consecutiva comporta il deferimento al consiglio di classe.	registro di classe e comunicazione alla famiglia
-Violazione delle norme sul divieto di fumo nei locali scolastici.	Dirigente Scolastico	Sanzione pecuniaria di legge	Annotazione nel registro di classe e comunicazione alla famiglia
1) Recidiva dei comportamenti sanzionati con ammonizione scritta, quando il numero di "note" conseguite dall'alunno è pari a tre. 2) Gravi violazioni dei doveri dello studente che turbino il regolare andamento delle lezioni, quali: -gravi scorrettezze, offese o molestie verso i componenti della comunità scolastica; -disturbo grave e continuato durante le lezioni; -mancanze gravi e continuate ai doveri di diligenza e puntualità; -falsificazione di firme e alterazione di risultati.	Consiglio di classe e visto del Dirigente scolastico	Allontanamento dalla scuola da 1 a 5 giorni	Comunicazione alla famiglia e convocazione dal docente coordinatore di classe
1) Ripetersi – anche una sola volta - di comportamenti già sanzionati con l'allontanamento dalla scuola fino a cinque giorni da parte degli studenti che già siano stati sospesi per la somma di tre ammonizioni scritte. 2) Gravi e ripetute violazioni dei doveri dello studente che turbino il regolare andamento delle lezioni, quali: -violenza intenzionale, offese gravi alla dignità delle persone; -offese al decoro personale,	Consiglio di classe e visto del Dirigente scolastico	Allontanamento dalla scuola da 6 a 15 giorni	Comunicazione alla famiglia e convocazione dal Dirigente scolastico o dal docente coordinatore di classe




alla religione, alle istituzioni.			
Commissione di reati o fatti avvenuti all'interno della scuola che possono rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone o violino la dignità e il rispetto della persona umana (violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, offese alla religione o alle istituzioni.	Consiglio di Istituto su proposta del Consiglio di classe.	Allontanamento dalla scuola per un periodo superiore ai 15 giorni (la durata dell'allontanamento è commisurata al tipo e alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo)	Comunicazione alla famiglia e convocazione dal Dirigente scolastico
Recidiva di reati che violino la dignità e il rispetto della persona o di grave violenza e non sono reperibili interventi per un reinserimento dello studente nella comunità scolastica; o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.	Consiglio di istituto su proposta del Consiglio di classe.	Sanzione commisurata alla gravità del reato sino all'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico	Comunicazione alla famiglia e convocazione dal Dirigente scolastico
Nei casi più gravi indicati al punto precedente.	Consiglio di Istituto su proposta del Consiglio di classe.	Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato.	Comunicazione alla famiglia e convocazione dal Dirigente scolastico

Tutti i reati descritti dovranno essere verificati per accertare la sussistenza concreta e precisa ascritta allo studente. Gli alunni possono essere sottoposti a sanzioni disciplinari dopo essere stati invitati ad esporre le proprie ragioni. Costituisce sanzione l'abbassamento del voto di condotta. La valutazione della gravità del comportamento sanzionato deve tenere conto dei seguenti elementi:

- a. rilevanza delle mancanze che offendono la persona o l'immagine della scuola nonché il grado di danno o pericolo causato;
- b. intenzionalità del comportamento e grado di imprudenza e negligenza anche con riferimento alla prevedibilità dell'evento da parte dello studente;
- c. reiterazione dell'intenzione;
- d. concorso nell'infrazione di più studenti tra loro;
- e. sussistenza di altre circostanze con riferimento anche al pregresso comportamento dello studente.

Tutte le infrazioni previste dal presente regolamento sono sanzionabili quando vengano commesse sia all'interno dell'edificio scolastico e durante le attività curricolari sia durante le attività extracurricolari, integrative, connesse con le attività didattiche e organizzate dalla scuola anche in sedi diverse.



CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI

Le sanzioni disciplinari saranno erogate un crescendo di gravità.

- a) Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica e sostituzioni delle sanzioni.
- b) Sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore ai cinque giorni.
- c) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni.
- d) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni.
- e) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico.
- f) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.

Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti c e d, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico.


A tal proposito, il Consiglio di classe stabilirà un programma personalizzato da fare a casa e al rientro verrà sottoposto a verifiche scritte ed orali per le valutazioni necessarie.

Si sottolinea che le sanzioni disciplinari di cui ai punti b, c, d ed e possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro alla scuola di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, presso altra scuola. La valutazione in merito è devoluta al Consiglio di istituto previa consultazione del consiglio di classe.

In caso di gravi inadempienze che rendano in maniera assolutamente incompatibile la presenza dell'alunno in classe, il Dirigente scolastico può disporre, in casi di estrema urgenza, i provvedimenti cautelari più adeguati, promuovendo contestualmente il procedimento per l'irrogazione della sanzione disciplinare presso gli organi competenti, i quali dovranno ratificare il provvedimento del Dirigente.

Nei periodi di allontanamento, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero



educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. Il cambiamento della scuola non pone fine ad un provvedimento disciplinare iniziato, ma esso prosegue fino alla conclusione.

Sostituzione delle sanzioni

Il Consiglio di classe o il consiglio di istituto può offrire allo studente la possibilità di sostituire le sanzioni con altri provvedimenti comprendenti la collaborazione ai servizi interni della scuola o altre attività a scopo sociale che possano utilmente costituire una riparazione ed un ammonimento, quali:

- operazioni di pulizia e ripristino degli arredi dei locali scolastici;
- collaborazione con il personale ausiliario;
- riordino della biblioteca;
- svolgimento di attività di assistenza e di volontariato nell'ambito della comunità scolastica.

Le sanzioni pecuniarie e i risarcimenti del danno non sono convertibili.


Organi competenti a comminare le sanzioni

Gli organi competenti a disporre le sanzioni sono il dirigente scolastico, il consiglio di classe e il consiglio di istituto che decidono dopo aver sentito le ragioni addotte dallo studente che ha la facoltà di presentare prove e testimonianze. Tali organi sono allargati a tutte le componenti.

Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalle commissioni d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Le riunioni degli Organi Collegiali, nella composizione allargata, di norma sono pubbliche e ad esse sono ammessi, senza diritto di parola, i genitori e gli studenti della classe. Tuttavia, trattandosi di discussione su argomenti che possono avere risvolti personali e coinvolgere il diritto alla privacy delle persone, esse si svolgono tra i soli membri dell'organo collegiale competente quando ne facciano richiesta all'organo stesso i genitori o gli alunni coinvolti nel procedimento; in tal caso i membri dell'organo collegiale sono tenuti al segreto sui fatti che coinvolgono le persone.

Nel caso in cui il procedimento disciplinare riguardi un rappresentante della componente studentesca ovvero il figlio di un rappresentante dei genitori, essi saranno sostituiti, per il solo procedimento disciplinare, dal primo o dai primi dei non eletti.



Il voto relativo alle sanzioni disciplinari è segreto; la delibera relativa alla sanzione viene adottata a maggioranza assoluta dei voti validi e, in caso di parità, viene ripetuta una seconda volta. Se anche la seconda votazione termina in parità, la sanzione non è applicata.


Organo di garanzia interno alla scuola

Fatto salvo il diritto di autotutela e di revocabilità degli atti, si dispone quanto segue:
E' costituito un Organo di garanzia interna alla scuola con la competenza di esaminare i ricorsi avverso le sanzioni disciplinari previste dal presente regolamento e comminate dagli organi competenti agli alunni. Decide, inoltre, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento. I ricorsi devono essere presentati entro 15 dal ricevimento della comunicazione da parte dell'organo che lo ha emanato e quindi dal dirigente scolastico. L'organo di garanzia deve esprimersi entro i 10 giorni successivi e qualora non decida entro i giorni prefissati la sanzione si considera confermata.

L'eventuale impugnazione non sospende l'efficacia della sanzione. La sospensione può essere eventualmente accordata su istanza motivata dell'interessato e a discrezione dell'Organo competente alla irrogazione. L'Organo di garanzia, si compone dal dirigente scolastico (che fa parte di diritto e lo presiede), da un docente designato dal consiglio di istituto, da un alunno e da un genitore eletti dalle rispettive componenti. L'organo di Garanzia interno della scuola ha validità biennale.

I suoi membri decadono quando non sono più attori nella comunità scolastica e si procede alla loro integrazione, in qualunque momento, attraverso le elezioni.

Il Consiglio di Istituto può nominare i membri supplenti nel caso di incompatibilità e o abbiano perduto le caratteristiche di appartenenza. I membri supplenti sostituiscono quelli effettivi solo se uno o più membri dell'Organo siano coinvolti nei fatti oggetto della decisione e in ogni caso i membri supplenti hanno funzione temporanea. L'Organo di garanzia è valido in 1° convocazione qualunque sia il numero dei presenti e almeno 2. L'astenuto non influisce sul numero dei voti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente. In fase di prima costituzione i rappresentanti dell'organo di garanzia interno della scuola vengono nominati dal Consiglio di istituto.



Organo di garanzia regionale

E' costituito un Organo di garanzia regionale la cui competenza è attribuita al Direttore dell'Ufficio scolastico regionale. I ricorsi devono essere presentati entro 15 dal ricevimento della comunicazione da parte dell'organo che lo ha emanato e quindi dal dirigente scolastico. L'organo di garanzia regionale deve esprimere il proprio parere al Direttore dell'Ufficio scolastico regionale entro i 30 giorni.

L'organo di garanzia regionale è competente a decidere sui reclami contro le violazioni delle statuto e dei regolamenti e in merito alla legittimità del provvedimento in materia disciplinare. Sono abrogate tutte le precedenti norme e tutte le altre emanate in contrasto con quanto previsto dal presente regolamento. Per quanto non contemplato valgono le disposizioni legislative e normative vigenti. Il presente regolamento è parte integrante del "Regolamento di istituto".